



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

SINDACO

ORDINANZA

N. 17 DEL 10-08-2023

Oggetto: Disposizioni riguardanti la fruizione delle Spiagge ed Arenili siti in Campo di Mare

Premesso che l'art.4 dell'Ordinanza Balneare 2023 del 11.05.2023, emanata della Regione Puglia, stabilisce che:

1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, è vietato:
 - a) l'utilizzo di roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
 - b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette), sia pure contenuti in buste;
 - c) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
 - d) transitare e/o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
 - e) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
 - f) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco;
 - g) mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunali e gli habitat naturali ivi esistenti;
2. Sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino, durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, è vietato

l'utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce) che non sia realizzato in materiale biodegradabile e compostabile.

Considerato il possibile notevole afflusso di persone sugli arenili, previsto nelle notti tra il 10 e il 16 Agosto 2023 e data la tipologia del litorale, si ritiene di dover adottare un'apposita disciplina vincolante finalizzata a salvaguardare e tutelare la salubrità dei luoghi, l'igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza con lo scopo di scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica derivanti da ferimenti e ustioni, nonché danni all'arenile e all'ambiente, oltre ai costi aggiuntivi per la conseguente pulizia straordinaria e al fine di prevenire gli inconvenienti di iniziative, organizzate autonomamente dai partecipanti, senza preavviso alcuno alle Autorità Locali di Pubblica Sicurezza e prive, pertanto, di qualsiasi titolo autorizzativo,

Rilevato che sono state frequenti e numerose le violazioni a quanto sopraindicato, con riferimento soprattutto all'accensione dei falò, dopo il tramonto, della spiaggia pubblica, campeggiando e pernottando sulla spiaggia, abbandonando peraltro per terra rifiuti di ogni genere;

Ritenuto che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica (persone che hanno subito lesioni da taglio o da scottatura), e di igiene pubblica (dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei residui dell'attività di accensione di fuochi e falò, nonché di bottiglie di vetro e di rifiuti al di fuori dei contenitori);

Ritenuto, quindi, dover vietare durante tutto il mese di agosto sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò.

Valutata la necessità di adottare misure stringenti al fine di assicurare la fruizione ai diversamente abili della spiaggia pubblica

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Comunale e lo Statuto

ORDINA

Sulle spiagge ed arenili di pertinenza del Comune di San Pietro Vernotico, fermo restando quanto disposto dalla Ordinanza Balneare 2023 del 11.05.2023 emanata dalla Regione Puglia, è fatto divieto a chiunque di:

1. detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione dei fuochi;
2. campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull'arenile residui sia organici che non, in special modo bottiglie di vetro e materiale plastico;
3. creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo della spiaggia pubblica da parte dei soggetti diversamente abili. A tal fine è fatto divieto permanente, nello spazio sottostante la passerella/scivolo in legno che dal lungomare consente la discesa in spiaggia, posto nei pressi del lido privato, per tutto il tratto occupato dalle colonne dello scivolo e per quello sino alle successive scale di risalita poste nelle adiacenze più a nord del litorale, nonché per lo spazio di tre metri, in direzione del mare, dalla passerella in legno collocata sulla spiaggia per consentire il transito dei diversamente abili, di ivi posizionarsi e sostare. Lo spazio predetto deve quindi lasciarsi libero e sgombero da persone e cose mobili ed oggetti ad eccezione naturalmente delle strutture amovibili posizionate dall'Ente locale, la cui fruizione da parte dei soggetti diversamente abili deve essere totale ed incondizionata. E' fatto divieto altresì di spostare la passerella in legno creando impedimento all'utilizzo della struttura amovibile ivi collocata da parte dei diversamente abili, se non per le operazioni di pulizia del litorale;
4. fare uso di fornelli;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Ente e sul sito Istituzionale del Comune di San Pietro ai fini della massima divulgazione, e la affissione sulle bacheche pubbliche esistenti in Campo di Mare, collocando un avviso specifico nel tratto di arenile oggetto di divieto di stazionamento;

AVVISA

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, e salva l'applicazione dell'art. 650 c.p., le violazioni delle disposizioni e prescrizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da €.25,00 a €.500,00.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Puglia sezione di Lecce, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Si comunichi a mezzo pec da parte dell'Ufficio di Segreteria a:

- Prefettura di Brindisi
- Questura di Brindisi
- Capitaneria di Porto di Brindisi
- Comando Stazione Carabinieri di San Pietro V.co
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di San Pietro V.co

LA SINDACA
Maria Lucia ARGENTIERI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.